

# COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

## STATUTO

- è stato approvato con deliberazione consiliare n. 50 in data 06.06.1991, modificato con deliberazione consiliare n. 3 del 04.02.1992 e controllato, con parziale annullamento, dal CO.RE.CO. nella seduta del 17.03.1992 con atto Prot.n. 2901;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 24.03.1994, così come modificata con deliberazione consiliare n. 50 del 26.05.1994, entrambe esecutive il 13.06.1994 al n. 20222, è stato adeguato alle disposizioni contenute nella Legge n. 81/93 e nel Decreto Legislativo n. 29/93;
- è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 109 del 20.10.1994 e all'Albo Pretorio dell'Ente per trenta giorni consecutivi, dal 16.06.1994 al 15.07.1994.
- è entrato in vigore il 19.11.1994, trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
- con deliberazione consiliare n. 85 del 29.10.1998, così come modificata con deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 19.11.1998, entrambe esecutive il 02.12.1998 al n. 10265, è stato adeguato alle disposizioni contenute nella Legge n. 59/97, nel D.Lgs. 112/98, nella Legge n. 127/97, nel D.Lgs. n. 80/98, nella Legge n. 191/98.
- è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 157 del 22.12.1998 e all'Albo Pretorio di questo Comune per trenta giorni consecutivi, dal 31.12.1998 al 30.01.1998.
- è entrato in vigore il 22.01.1999, trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
- con deliberazioni Consiliari n. 31 del 06.04.2000 – esecutiva - e n. 32 del 13.04.2000 approvata dal CO.RE.CO in data 27.04.2000 al n. Prot. 4233 è stato adeguato alle disposizioni contenute nella legge n. 265/1999.
- è stato pubblicato all'Albo Pretorio comunale dal 20.05.2000 al 20.06.2000 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 96 del 06.06.2000.
- è entrato in vigore il 20.06.2000 trentesimo giorno dalla sua affissione all'Albo Pretorio di questo Comune.
- con deliberazione consiliare n. 35 del 06.04.2005, esecutiva, è stato approvato il nuovo Statuto comunale in attuazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 267/2000 ed alla Legge n. 131/2003.
- è stato pubblicato all'Albo Pretorio comunale dal 02.05.2005 al 01.06.2005 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 76 del 12.05.2005.
- è entrato in vigore il 01.06.2005 trentesimo giorno dalla sua affissione all'Albo Pretorio di questo Comune.
- con deliberazione consiliare **n. 81 del 25.10.2007** , esecutiva, è stato modificato l'art. 50 relativamente ai referendum consultivi.

## **TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI**

### **Art. 1 - Identità istituzionale e territoriale di Anzola dell'Emilia**

1. La comunità locale di Anzola dell'Emilia è autonoma e realizza il proprio indirizzo politico e amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dallo Statuto.
2. Il Comune è ente autonomo entro l'unità della Repubblica, rappresenta il territorio e la comunità, è "Comune Europeo", territorio di pace, di convivenza civile, di libera iniziativa e di solidarietà sociale.
3. Nel rispetto dei principi costituzionali e con riferimento all'ambito delle funzioni proprie determinate dalla legge ed in attuazione della Costituzione, e di quelle attribuite e delegate, il Comune è soggetto istituzionale equiordinato agli altri in cui si riparte la Repubblica; il rapporto fra il Comune, la Città Metropolitana, la Provincia e la Regione e gli altri enti locali si ispira ai criteri della collaborazione, cooperazione e associazionismo nel pieno rispetto delle reciproche posizioni istituzionali nonché del principio della sussidiarietà.
4. Il territorio del Comune di Anzola dell'Emilia si estende per 36,6 Km<sup>2</sup> e confina con i Comuni di Castelfranco Emilia, Crespellano, Zola Predosa, Bologna, Calderara di Reno, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto.
5. Il territorio è formato dal capoluogo (Anzola) e da tre frazioni (Lavino di Mezzo, San Giacomo del Martignone, Ponte Samoggia - Santa Maria in Strada), ognuna delle quali partecipa all'indirizzo, allo svolgimento ed al controllo dell'attività amministrativa e alla gestione dei servizi attraverso la libera iniziativa dei suoi cittadini, in forma singola e associata, e delle Consulte territoriali che le rappresentano.
6. La comunità è formata da tutti coloro che sono residenti ad Anzola dell'Emilia.
7. Il Comune ha un gonfalone ed uno stemma approvati con atto consiliare n. 20 del 7.3.1991; l'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del Comune; la Sede Municipale è nel capoluogo.

### **Art. 2 - Principi fondamentali**

1. Il Comune di Anzola dell'Emilia, insieme a tutte le formazioni sociali del territorio, concorre a garantire il diritto alla vita, predisponendo provvidenze e servizi, finalizzati ad assicurare ad ogni persona accoglienza e protezione in ogni fase della propria esistenza.
2. Il Comune garantisce il diritto all'autodeterminazione e alla libera scelta, nei limiti del rispetto dei diritti, delle libertà altrui e delle leggi vigenti; in questo senso si impegna a contribuire con servizi, risorse ed organizzazione delle attività e del territorio, rimuovendo ogni ostacolo economico, sociale e culturale che si frappone al suo esercizio, in sintonia con i principi fondamentali della Costituzione Italiana e la Carta Europea dei diritti.
3. Il Comune identifica la famiglia, come sancito dalla Costituzione, quale nucleo portante ed elementare della società, e destina prioritariamente tutti gli interventi ed i servizi alla stessa per sostenerne la formazione e l'assolvimento dei propri compiti; con lo stesso obiettivo di tutela, il Comune è impegnato a

riconoscere ogni forma di convivenza finalizzata alla stabilità e contraddistinta da legami affettivi e di reciproca solidarietà.

4. Il Comune considera il proprio territorio indisponibile all'installazione di armi nucleari, batteriologiche, chimiche.
5. Il Comune di Anzola dell'Emilia, già dichiarato denuclearizzato, secondo il principio di cautela ritiene il proprio territorio non disponibile per manipolazioni genetiche sugli animali e sui vegetali; inoltre, come Comune Europeo di pace, si attiva per:
  - a) promuovere il ripudio della guerra, la cooperazione tra i popoli e la risoluzione pacifica delle controversie secondo le regole del diritto;
  - b) promuovere il risparmio energetico e lo sviluppo di energie rinnovabili da fonti naturali;
  - c) sostenere l'incremento e la diffusione di produzioni locali pregiate e tradizionali, dei prodotti biologici e di un'agricoltura rispettosa dell'ambiente e delle risorse naturali.
6. Il Comune riconosce e valorizza il territorio e il paesaggio come beni e risorse universali da salvaguardare nelle sue componenti storiche, naturalistiche e culturali; assume la compatibilità ambientale come dato strutturale di ogni programma di sviluppo o azione di trasformazione del territorio.
7. Inoltre il Comune di Anzola dell'Emilia ispira la propria azione ai seguenti principi fondamentali:
  - a) l'ispirazione ai valori di libertà, democrazia, eguaglianza, giustizia e solidarietà indicati nella Costituzione della Repubblica, nata dalla Resistenza, con l'impegno a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione;
  - b) l'ispirazione ai valori ed ai principi di pace e convivenza, di equità e giustizia sociale, di libertà e tutela contro l'esclusione;
  - c) l'osservazione dei principi fissati dalle carte dei diritti internazionali: la Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo e la Dichiarazione universale dei diritti del Bambino e dagli altri accordi internazionali vigenti in materia di diritti individuali e di tutela delle risorse indisponibili; considerando la qualità della vita dei cittadini in età evolutiva un indice assoluto della civiltà e del benessere dell'intera comunità locale, il Comune recepisce integralmente la Convenzione internazionale sui Diritti del Fanciullo e si impegna all'applicazione e al rispetto della stessa; s'impegna altresì ad individuare e sanzionare ogni comportamento lesivo dei diritti riconosciuti da detta Convenzione; il sindaco è il garante dei diritti di cittadinanza e delle opportunità di sviluppo di ogni cittadino bambina e bambino e indice, ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità, un Consiglio Comunale Aperto alle nuove generazioni, ai loro problemi, alle loro opportunità.
8. Altresì manifesta la volontà di affermare e promuovere con le proprie azioni:
  - a) le pari opportunità ed il superamento di ogni forma di discriminazione o di impedimento alla piena affermazione personale; il Comune ispira la propria azione all'applicazione del principio delle pari opportunità tra uomo e donna; il Comune riconosce la differenza di genere come valore e risorsa, attua azioni positive a beneficio delle donne al fine di rimuovere gli ostacoli alla realizzazione delle pari opportunità, favorisce la piena e paritaria espressione di tutti i ritmi di vita, adeguando a questo scopo anche i tempi e le modalità organizzative della propria amministrazione;
  - b) le forme di collaborazione sovraterritoriale ed interistituzionale;
  - c) il principio di sussidiarietà, rivendicando per sé e per gli altri Comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà,

secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;

- d) il valore sociale delle comunità religiose, dei partiti, delle associazioni sindacali e delle altre libere forme associative, promuovendo sul proprio territorio il rispetto tra le persone, le culture, le etnie, le idee e le religioni, considerando le diversità e le differenze una risorsa per la città; nello stesso tempo promuove, in un'ottica di reciprocità, la cultura del confronto, della collaborazione e dell'interazione, nella convinzione che ciò rappresenti un patrimonio per il futuro della comunità;
- e) il rispetto dei Diritti del Contribuente, con l'assunzione, nell'ambito delle proprie competenze in materia fiscale ed impositiva, dell'equità fiscale, tenendo conto della capacità contributiva, come uno dei principi basilari su cui fondare il prelievo tributario e la convivenza civile della società cittadina.

### **Art. 3 - Obiettivi e finalità della propria azione**

1. Il Comune di Anzola dell'Emilia si pone come obiettivo e finalità della propria azione:
  - a) la centralità della dignità umana e la promozione dell'autodeterminazione e della libera scelta in autonomia e consapevolezza;
  - b) l'educazione al rispetto dei diritti e dei doveri individuali e collettivi;
  - c) la promozione del diritto allo studio, nell'ambito delle proprie competenze ed in conformità con la legge, valorizzando le iniziative tese a sostenere la pluralità di offerta formativa e la libertà di scelta educativa nello spirito della Costituzione;
  - d) l'armonico sviluppo fisico, culturale e sportivo dei cittadini, al fine di promuoverne il diritto costituzionale alla tutela della salute fisica e psicologica;
  - e) la tutela e l'elevazione della qualità della vita delle persone;
  - f) l'educazione alla pace, alla nonviolenza ed alla convivenza civile, sostenendo tutte le istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato che perseguono obiettivi di pace e di cooperazione internazionale;
  - g) la salvaguardia, il rispetto e la trasmissione della memoria storica del territorio, tutelando e promuovendo la valorizzazione dei beni culturali e delle tradizioni locali;
  - h) la responsabilizzazione dei cittadini nell'uso e nella manutenzione del territorio e dei beni pubblici anche sperimentando forme innovative di affidamento, gestione e controllo;
  - i) la socialità e l'identità comunitaria, promuovendo e sostenendo tutte le forme di solidarietà e reciproco sostegno tra le persone, valorizzando l'associazionismo e il volontariato secondo il principio di sussidiarietà, e valorizzando il privato sociale senza scopo di lucro nei propri settori di attività;
  - j) l'equità sociale e la tutela dei cittadini più deboli e svantaggiati, assicurando il diritto di tutti all'accessibilità della città, con particolare riguardo ai portatori di handicap e operando per il superamento delle barriere architettoniche, oltre che promuovendo le più ampie iniziative in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti alle persone disabili;
  - k) la tutela della persona anziana, di cui afferma e riconosce l'importanza sociale, che si esplica nella salvaguardia della dignità e della qualità della vita di tutti i cittadini anziani, favorendo la loro permanenza nelle famiglie

- di appartenenza e assicurando assistenza agli anziani soli o costituiti in nucleo di convivenza;
- l) la tutela, la promozione e la valorizzazione sociale della maternità, ricercando e sostenendo la responsabilizzazione di entrambi i genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi;
  - m) il diritto al sapere e all'istruzione, all'informazione ed alla formazione permanente come condizione per uno sviluppo libero e consapevole della personalità;
  - n) la fruizione e la produzione della cultura rendendo effettivo il diritto delle persone alla conoscenza, salvaguardando e valorizzando le diverse istanze culturali, affermando il principio che le espressioni culturali sono patrimonio della comunità;
  - o) il riconoscimento e la valorizzazione del territorio e del paesaggio come beni e risorse universali da salvaguardare, sia nelle loro componenti naturalistiche che in quelle storiche e culturali, assumendo la compatibilità ambientale come dato strutturale e centrale di qualsiasi programma di sviluppo economico, urbanistico e sociale del paese, garantendo anche un giusto equilibrio fra gli interessi degli attuali fruitori e quelli delle generazioni future (sviluppo sostenibile);
  - p) l'integrazione dei nuovi cittadini immigrati;
  - q) l'assenza di qualsiasi discriminazione o privilegio determinati dal sesso e dall'appartenenza a partiti politici, gruppi, associazioni, razza, lingua, opinione, provenienza o condizione personale o sociale, riconoscendo ai cittadini stranieri residenti diritti fondamentali (come prescritto dalla Convenzione Europea); dall'accesso ai servizi e alla fruizione delle provvidenze e contributi, alla partecipazione alla vita politica e civile della comunità e alle forme di rappresentanza presso le istituzioni municipali, in base a quanto previsto dalle leggi vigenti, fino al voto diretto amministrativo;
  - r) il diritto alla libera espressione del pensiero, delle emozioni e dei sentimenti;
  - s) la tutela del diritto al lavoro, favorendo interventi per la formazione permanente, riconoscendo la piena dignità del lavoro come affermazione della personalità, e riconoscendo i lavoratori e tutte le espressioni del mondo del lavoro come risorsa fondamentale per lo sviluppo del paese e del territorio, impegnandosi a facilitare la loro partecipazione alla programmazione delle scelte economiche e sociali;
  - t) il favorire lo sviluppo delle forme di associazionismo economico, di cooperazione e di democrazia economica, tutelando i diritti degli utenti e dei consumatori;
  - u) l'impegno perché la pratica della nonviolenza permei tutte le attività della società civile; l'opera per favorire i processi di integrazione politico-istituzionale della Comunità Europea e di cooperazione internazionale, promuovendo forme di collaborazione e di scambio con altre comunità italiane o straniere e partecipando a iniziative di solidarietà internazionale; nello spirito della Carta europea delle autonomie locali, la promozione di gemellaggi o altre forme di relazioni permanenti e legami di collaborazione;
  - v) l'opposizione alla diffusione delle tossicodipendenze e delle dipendenze in genere (alcool, gioco, etc.), promuovendo la responsabilità individuale e la consapevolezza, individuale e collettiva, sia nell'azione di prevenzione che in quelle di recupero e reinserimento; rifiuta e denuncia quei fenomeni

che, in qualsiasi forma, si avvalgono dell'intimidazione e della paura per proteggere comportamenti criminosi;

- w) l'opposizione alla corruzione sotto qualsiasi forma si manifesti;
- x) la condanna dell'uso della violenza per l'affermazione delle idee.

#### **Art. 4 - Metodologie alle quali il Comune ispira la propria azione**

1. Il Comune di Anzola dell'Emilia ispira la propria azione alle seguenti metodologie:
  - a) l'indirizzo delle politiche pubbliche del Comune verso l'esercizio della democrazia rappresentativa e diretta, con distinzione delle responsabilità politiche e gestionali, con l'imparzialità, l'efficacia, l'efficienza, l'economicità, la correttezza e la trasparenza dell'attività amministrativa, con la collaborazione fra enti locali, nonché fra soggetti pubblici e soggetti privati nel rispetto dei principi di sussidiarietà ed autonomia;
  - b) l'assunzione del valore dei tempi di vita e di lavoro come principio informatore della propria azione amministrativa;
  - c) esercitando le sue funzioni secondo i principi della trasparenza, e informando in modo preventivo e consuntivo sugli atti di governo e sulle altre attività; ritenendo importante e necessaria la partecipazione dei cittadini alla formazione degli indirizzi di governo negli atti di programmazione, facilitandola con un'informazione completa e accessibile sulle attività svolte direttamente dal Comune o dalle strutture ad esso collegate;
  - d) la partecipazione alla realizzazione della Città Metropolitana, secondo i principi stabiliti dalla normativa vigente; in particolare, promuove e partecipa ad ogni iniziativa di coordinamento delle attività e delle politiche di area vasta e di accesso ai servizi in ambito metropolitano;
  - e) l'importanza del ruolo dell'Amministrazione Comunale nella concertazione ai fini dello sviluppo del territorio, e nel raccordo con il sistema delle relazioni sindacali come momento qualificante nella definizione delle politiche relative allo sviluppo economico e sociale del Comune;
  - f) nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, il comune ha la potestà di determinare le proprie risorse finanziarie;
  - g) il contrasto dei fenomeni e delle tendenze che, secondo i valori condivisi prima citati, portano alla disgregazione dei valori stessi e delle regole della convivenza civile.

### **TITOLO II – IL COMUNE**

#### **Art. 5 - Funzioni del Comune**

1. Il Comune cura e rappresenta gli interessi generali della comunità, tutela e promuove lo sviluppo economico, culturale e sociale, nel rispetto dell'ordinamento giuridico e dei principi costituzionali. Tali funzioni sono precipuamente improntate ai principi della democrazia e della solidarietà umana, per il soddisfacimento dei bisogni collettivi, per la tutela dei valori

umani e, in particolare, per l'affermazione dei diritti delle fasce sociali più deboli ed esposte.

2. Il Comune è titolare di funzioni proprie; esercita le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione; concorre al raggiungimento degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, secondo le proprie competenze, alla loro specificazione ed attuazione.

#### **Art. 6 - Potestà normativa e regolamentare**

1. Il Comune di Anzola dell'Emilia attua la propria potestà normativa secondo i principi del presente Statuto, entro i limiti fissati dall'ordinamento giuridico.
2. Allo Statuto debbono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa dell'Ente. Il Comune disciplina le proprie funzioni attraverso l'adozione di appositi regolamenti, conformemente ai principi statutari e dell'ordinamento giuridico.
3. I regolamenti, le cui norme possono incidere sulle posizioni giuridiche dei cittadini, debbono essere sottoposti ad idonee forme di consultazione prima dell'approvazione da parte del Consiglio comunale.
4. I regolamenti entrano in vigore decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, unitamente alla delibera di approvazione.
5. I regolamenti dichiarati urgenti dal Consiglio comunale in sede di approvazione, entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione di approvazione.

#### **Art. 7 - Albo Pretorio**

1. Il Comune di Anzola dell'Emilia ha un Albo Pretorio, posto nella sede municipale, per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli altri atti che debbono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Sul proprio sito internet il Comune istituisce l'Albo Pretorio elettronico, su cui i documenti prima citati sono pubblicati in versione digitale.
3. Per particolari atti o provvedimenti, il Comune affianca alla pubblicazione all'Albo Pretorio forme specifiche di pubblicità e diffusione, utilizzando tecnologie, strumenti e media adeguati per renderli conosciuti e disponibili.

### **TITOLO III – ORGANI DEL COMUNE**

#### **Art. 8 - Organi**

1. Sono organi del Comune di Anzola dell'Emilia il Consiglio comunale, la Giunta comunale ed il Sindaco.

#### **Art. 9 - Pubblicità delle spese elettorali**

1. Il deposito delle liste e delle candidature deve comunque essere accompagnato dalla presentazione di una dichiarazione preventiva di spese cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi. Tale dichiarazione preventiva deve essere resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni. Allo stesso modo e per lo stesso periodo deve essere altresì reso pubblico, entro 30 giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste.

## **Art. 10 - Pubblicità della situazione patrimoniale di cariche elettive e divieto di appartenenza ad associazioni segrete**

1. A norma della legge 5 luglio 1982, n. 441, gli atti relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dei consiglieri comunali sono depositati presso la Segreteria del Comune e sono liberamente consultabili da chiunque.
2. Ogni consigliere comunale ed ogni assessore, entro un mese dalla sua elezione, presenta al Sindaco ed al Segretario comunale, una dichiarazione di responsabilità attestante la sua non appartenenza ad associazioni segrete.

## **CAPO I – CONSIGLIO COMUNALE**

### **Art. 11 - Consiglio comunale - Funzioni**

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio comunale ha competenza limitatamente ai seguenti atti che non può delegare ad altri organi:
  - a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti (escluso quello sull'ordinamento degli uffici e servizi), criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
  - b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
  - c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
  - d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
  - e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
  - f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
  - g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
  - h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
  - i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
  - j) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
  - k) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

3. Le deliberazioni adottate dal Consiglio comunale sono validamente assunte qualora riportino il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, tranne i casi in cui la legge ed il presente Statuto non dispongano altrimenti.
4. Per maggioranza dei presenti si intende la metà più uno dei Consiglieri presenti. Si considerano presenti anche gli astenuti.

#### **Art. 12 - Il Presidente del Consiglio**

1. Il Presidente del Consiglio viene eletto fra i consiglieri nella prima seduta dal Consiglio Comunale con votazione segreta, a maggioranza dei 3/4 dei consiglieri assegnati. Se dopo il primo scrutinio nessun candidato ottiene la maggioranza prevista, si procede con successive votazioni, da tenersi nella stessa seduta, al ballottaggio fra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti; in caso di parità è eletto il consigliere più anziano d'età; subito dopo l'elezione, il Presidente assume immediatamente la carica, nel corso della medesima seduta.
2. Nell'ambito del Consiglio Comunale è eletto altresì un Vice Presidente, con funzioni vicarie, con la stessa maggioranza di cui al comma 1; qualora il Presidente sia espressione di maggioranza, il Vice Presidente deve essere eletto tra i Consiglieri di minoranza, e viceversa.
3. La carica di Presidente del Consiglio Comunale è incompatibile con quella di Capogruppo e Presidente di Commissione Consiliare.
4. Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Comunale restano in carica per una durata pari a quella del Consiglio Comunale.
5. Il Presidente del Consiglio Comunale:
  - Rappresenta il Consiglio Comunale;
  - Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale;
  - Convoca il Consiglio Comunale su richiesta di almeno 1/5 dei consiglieri assegnati o del Sindaco;
  - Formula l'ordine del giorno sulla base delle proposte del Sindaco, della Giunta e dei Consiglieri comunali;
  - Dirige i lavori del Consiglio Comunale, sulla base di quanto previsto dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
  - Assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
  - Proclama il risultato delle votazioni;
  - Presiede la Conferenza dei Capigruppo;
  - Attiva e coordina le Commissioni Consiliari, le altre Commissioni eventualmente costituite e vigila sul loro regolare funzionamento;
  - Autorizza i Consiglieri Comunali all'effettuazione delle missioni;
  - Sottoscrive il verbale delle sedute, insieme al Segretario comunale.

#### **Art. 13 - Revoca del Presidente del Consiglio**

1. Il Presidente del Consiglio può essere revocato per gravi inadempienze su proposta motivata di almeno 1/5 dei componenti del consiglio Comunale, e con il voto favorevole, a scrutinio segreto, di almeno 2/3 dei consiglieri assegnati per la prima votazione, e la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati nella seconda votazione.
2. In caso di revoca, si procede alla relativa surroga nella stessa seduta del Consiglio Comunale.

#### **Art. 14 - Ufficio di Presidenza**

1. Dopo l'elezione del Presidente del Consiglio è costituito l'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente e dal Vice Presidente.
2. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in tutte le funzioni previste dallo Statuto e dai Regolamenti in caso di assenza o impedimento; nel caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente il Consiglio è presieduto dal Consigliere anziano ai sensi delle leggi vigenti.

#### **Art. 15 - Regolamento**

1. È demandata al Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale l'organizzazione dei lavori del Consiglio, l'istituzione, la composizione, il funzionamento ed i poteri delle Commissioni Consiliari permanenti, delle Commissioni speciali e delle Commissioni di indagine, la convocazione del Consiglio comunale, il diritto di presentare interrogazioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo, le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte, nonché i casi in cui le sedute del Consiglio, di norma pubbliche, sono da tenersi in forma segreta.
2. Tutte le norme riguardanti il funzionamento del Consiglio Comunale e degli istituti connessi sono comunque rivolte a garantire la maggiore partecipazione possibile da parte di tutti i Consiglieri, sia facenti parte della maggioranza che dell'opposizione, e degli organismi di partecipazione.

#### **Art. 16 - Consiglieri**

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il suo scioglimento, numero dei Consiglieri, la loro sospensione, la loro posizione giuridica e la misura minima delle indennità sono regolati dalla legge; a richiesta, ciascun Consigliere può richiedere che il gettone di presenza venga trasformato in una indennità di funzione, in base alla normativa vigente in materia.
2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione o, in caso di surrogazione, dalla data di adozione del relativo provvedimento.
3. I Consiglieri comunali durano in carica sino all'elezione dei nuovi Consiglieri, limitandosi tuttavia, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

#### **Art. 17 - Dimissioni - Decadenza**

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Presidente del Consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.
2. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci; la relativa surrogazione, deve avvenire entro e non oltre 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle stesse. Non si procede a surrogazione quando le dimissioni vengono presentate contestualmente dalla metà più uno dei consiglieri, escluso il sindaco.
3. Il Consiglio Comunale dichiara decaduti i Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipino a più di 3 sedute consecutive. La giustificazione dell'assenza per ogni consigliere viene presentata, anche verbalmente, dal relativo Capogruppo al Presidente del Consiglio all'inizio di ogni seduta di Consiglio Comunale.

## **Art. 18 - Diritto di iniziativa e di informazione**

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla competenza del Consiglio comunale.
2. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione, di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio, e di specifici ordini del giorno.
3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dai responsabili dei servizi tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, con le modalità ed i criteri previsti dal Regolamento di cui all'Art. 26, nel rispetto delle disposizioni sulla tutela dei dati personali.
4. Esso dovrà comunque tenere conto, nel disciplinare tale materia, del principio dell'efficienza dei servizi comunali.

## **Art. 19 - Gruppi consiliari**

1. Il Consiglio comunale si articola attraverso i gruppi consiliari.
2. Ogni gruppo consiliare nomina un proprio Capogruppo.
3. Nel caso in cui un gruppo consiliare non provveda a nominare un proprio Capogruppo, il Presidente convocherà, in qualità di Capogruppo, il Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di preferenze.

## **Art. 20 - Conferenza dei Capigruppo**

1. I Capigruppo costituiscono, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale, la Conferenza dei Capigruppo.
2. La Conferenza dei Capigruppo si riunisce periodicamente per preparare i lavori del Consiglio Comunale. Alla Conferenza partecipa il Sindaco o un Assessore delegato ed il Vice-Presidente del Consiglio Comunale.
3. Alla Conferenza possono essere invitati i Presidenti delle Commissioni Consiliari.
4. Il Presidente del Consiglio convoca la Conferenza dei Capigruppo per definire la programmazione e per definire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio Comunale.
5. Le competenze, le modalità di convocazione e riunione di tale Conferenza sono demandate al Regolamento previsto dal precedente articolo 15.

## **Art. 21 - Commissioni consiliari**

1. Il Consiglio comunale si può avvalere di Commissioni e di consulte.
2. I membri delle Commissioni sono nominati dal Consiglio medesimo, nel proprio seno, con criterio proporzionale, anche al fine di favorire la partecipazione delle minoranze all'attività deliberativa del Consiglio Comunale; tutti gruppi consiliari hanno diritto di essere rappresentati nelle Commissioni.
3. Il voto, la composizione e le norme di funzionamento delle Commissioni, sono disciplinate dal Regolamento.
4. Tutti i Consiglieri possono partecipare con diritto di parola e di proposta al lavoro delle Commissioni.
5. I componenti della Giunta partecipano, senza diritto di voto, ai lavori delle Commissioni.

6. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e dei membri della Giunta, nonché dei responsabili degli uffici e dei servizi.
7. Le Commissioni hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.
8. Ove costituite, le Commissioni di controllo e garanzia sono presiedute da un membro appartenente alla minoranza.

## **CAPO II – GIUNTA COMUNALE E SINDACO**

### **Art. 22 - Elezione del Sindaco e nomina della Giunta**

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro, a tutti gli effetti, del Consiglio.
2. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di 7 Assessori.
3. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione, dopo la convalida degli eletti, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
4. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio; la revoca decorre dalla data di tale comunicazione, con la quale si provvede contestualmente alla nomina del sostituto.
5. Oltre ai casi di incompatibilità previsti dalla legge, non possono contemporaneamente far parte della Giunta gli ascendenti ed i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi, i parenti ed affini fino al terzo grado.
6. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, presiede il Vicesindaco o l'assessore più anziano di età.
7. Il Sindaco neoeletto provvede alla convocazione del Consiglio, dopo la proclamazione dei risultati al più presto e comunque entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione. La seduta deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.

### **Art. 23 - Linee programmatiche di mandato**

1. Entro 90 giorni dall'avvenuta elezione, il sindaco, sentita la Giunta e curando che sia garantita il più ampio coinvolgimento degli organi di partecipazione costituiti sul territorio comunale, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. L'attuazione degli obiettivi ivi contenuti viene annualmente verificata e integrata nell'ambito delle sedute del consiglio Comunale di approvazione del Bilancio annuale di previsione e del bilancio consuntivo, alla presenza dei rappresentanti di tutti gli istituti di partecipazione.

### **Art. 24 - Assessori Extraconsiliari**

1. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

2. La presenza degli Assessori di cui al primo comma non modifica il numero degli Assessori componenti la Giunta, di cui all'Art. 22 del presente Statuto.
3. Gli Assessori di cui al presente articolo partecipano con diritto di voto alle sedute della Giunta Comunale.
4. Agli Assessori non Consiglieri si applicano le norme sulle aspettative, permessi ed indennità degli Amministratori locali.
5. Tali Assessori, pur partecipando alle sedute del Consiglio Comunale, non prendono parte alle votazioni e non concorrono a determinare il quorum per la validità dell'adunanza.

#### **Art. 25 - Mozione di sfiducia**

1. La mozione di sfiducia deve essere proposta da almeno due quinti dei Consiglieri Comunali assegnati mediante la presentazione al Segretario comunale di un documento da essi sottoscritto e contenente la motivazione.
2. Essa viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
3. La mozione viene votata in forma palese e per appello nominale e deve riportare, per essere approvata, la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
4. In seguito all'approvazione della mozione predetta si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

#### **Art. 26 - Dimissioni**

1. Le dimissioni degli Assessori debbono essere presentate per iscritto al Sindaco, il quale le comunica al Consiglio comunale nella sua prima seduta, eventualmente insieme alla nomina dei nuovi assessori.
2. Le dimissioni decorrono dalla data di presentazione delle stesse.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco trascorsi 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio diventano irrevocabili, provocano la decadenza della Giunta, e pertanto si deve procedere allo scioglimento del Consiglio.

#### **Art. 27 - Funzioni della Giunta comunale**

1. La Giunta comunale è presieduta dal Sindaco e convocata dallo stesso.
2. La Giunta è validamente riunita con l'intervento della maggioranza assoluta degli assessori assegnati e adotta i propri provvedimenti a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del Sindaco.
3. La Giunta comunale contribuisce alla definizione degli indirizzi fondamentali formulati dal Consiglio comunale, e compie gli atti di amministrazione che la legge non riserva espressamente ad altro soggetto dell'Ente, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di indirizzo politico - amministrativo e gestione.
4. Nell'ultima seduta consiliare dell'anno solare presenta un documento politico-amministrativo sul proprio operato.

#### **Art. 28 - Competenze del Sindaco**

1. Il Sindaco presiede la Giunta Comunale, esercita inoltre le funzioni attribuitegli dalle leggi statali o regionali, dal presente Statuto e dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

2. In particolare:
  - assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo della Giunta promuovendo e coordinando l'attività dell'organo collegiale e dei singoli Assessori;
  - ha facoltà di delega nei confronti di Assessori, previa comunicazione al Consiglio Comunale;
  - convoca i comizi ed i referendum;
  - adotta le ordinanze contingibili e urgenti;
  - provvede all'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti;
  - rappresenta il Comune in giudizio;
  - sovrintende agli uffici ed ai servizi comunali, e nomina con proprio atto i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuendo loro le funzioni dirigenziali;
  - informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
  - promuove il coordinamento dell'azione dei diversi soggetti pubblici che operano sul territorio;
  - coordina e organizza gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici pubblici localizzati sul territorio, tenendo presente le esigenze della collettività.
3. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
4. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico; in mancanza, l'organo sostitutivo appositamente nominato adotta, nel termine perentorio dei successivi sessanta giorni, i provvedimenti sostitutivi di cui alla normativa vigente.
5. Quale Ufficiale di Governo gli sono infine attribuite le competenze stabilite dalla legge.

#### **Art. 29 - Vicesindaco**

1. Il Vicesindaco viene nominato dal Sindaco, scegliendolo tra i componenti della Giunta Comunale.
2. Ad esso compete la sostituzione del Sindaco in caso di assenza od impedimento temporaneo, nonché in caso di sospensione della funzione adottata ai sensi della normativa vigente.

### **TITOLO IV - PERSONALE**

#### **Art. 30 - Regolamento degli uffici e dei servizi**

1. Una volta definita la dotazione organica dell'ente, compete alla Giunta Comunale disciplinare con apposito Regolamento:
  - l'organizzazione degli uffici e dei servizi e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
  - le norme riguardanti l'accesso all'impiego;
  - le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;
  - il coordinamento tra gli organi elettivi e gli uffici dell'ente;

- ogni altro aspetto che possa riguardare l'organizzazione dell'ente.
- 2. In conformità a quanto stabilito dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed in base alla normativa vigente, possono essere stipulati, in misura non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari di area direttiva, la cui durata non può essere superiore a quella del mandato elettivo del Sindaco in carica.
- 3. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge, e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi integrativi, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla normativa vigente.

### **Art. 31 - Organizzazione**

1. Gli uffici ed i servizi sono articolati in unità organizzative di massima dimensione, la cui gestione è affidata a Responsabili espressamente individuati, che coordinano il personale assegnato, predispongono gli atti di rilevanza interna ed esterna e sottopongono agli organi elettivi gli atti necessari, nell'ambito della gestione delle risorse loro affidate per il raggiungimento degli obiettivi concordati.

### **Art. 32 - Funzioni dei Responsabili degli uffici e dei servizi**

1. I principali compiti dei Responsabili degli uffici e dei servizi sono i seguenti:
  - direzione degli uffici e dei servizi e del personale assegnato, la ripartizione dei carichi di lavoro tra il personale appartenente al proprio settore e la verifica dei risultati relativi ai compiti assegnati al personale subordinato, in base ad indicatori prestabiliti;
  - presidenza, delle Commissioni di gara e di concorso riguardanti l'area di attività di cui sono responsabili, e responsabilità delle relative procedure;
  - stipulazione dei contratti;
  - l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
  - l'adozione degli atti eventualmente delegati espressamente dal Sindaco, o ad essi attribuiti in base a disposizioni del Regolamento degli uffici e dei servizi.

### **Art. 33 - Segretario comunale**

1. Il Segretario comunale, è nominato dal Sindaco mediante la procedura di cui alla normativa vigente, e svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti; qualora non sia stato nominato il Direttore Generale, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Coordinatori di Settore e ne coordina l'attività. Inoltre:
  - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta, e ne cura la verbalizzazione;
  - b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente.

2. Il Sindaco può conferire al Segretario comunale le funzioni di Direttore Generale.

#### **Art. 34 - Direttore Generale**

1. Il Direttore Generale, nominato dal Sindaco in base a quanto previsto dalla normativa vigente, sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficienza ed efficacia, e provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dall'organo di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco.
2. Al Direttore Generale compete, in particolare, la predisposizione del Piano dettagliato di obiettivi finalizzato al Controllo di Gestione, e la predisposizione della proposta di Piano Esecutivo di Gestione: a tal fine, in accordo con i Responsabili degli uffici e servizi, individua le procedure e le operazioni necessarie e gli uffici comunali competenti, assegnando i relativi compiti ai responsabili di questi e curando l'informazione di ogni altro ufficio interessato, convoca apposite riunioni organizzative e può costituire gruppi di lavoro o diramare istruzioni o circolari.
3. Inoltre, il Direttore Generale cura personalmente i seguenti compiti:
  - indice la conferenza dei funzionari al fine di assicurare la realizzazione dei progetti ed obiettivi dell'Ente, e verificare le singole fasi di attuazione;
  - esercita il potere sostitutivo, nei casi di inerzia dei funzionari.
4. Il Direttore Generale risponde direttamente al Sindaco, che ne può disporre la revoca motivata; al Direttore Generale rispondono i Responsabili degli uffici e servizi, ad eccezione del Segretario comunale.

#### **Art. 35 - Vice Segretario comunale**

1. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario comunale e svolge le funzioni vicarie dello stesso, in caso di vacanza, assenza o impedimento, anche in assenza di specifico provvedimento in merito.

#### **Art. 36 - Conferenza dei funzionari**

1. Per un migliore esercizio delle funzioni dei responsabili delle unità organizzative, e al fine di favorirne l'attività per progetti e programmi, è istituita la conferenza permanente dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi presieduta e diretta dal Segretario comunale, o dal Direttore Generale se nominato, anche per l'esercizio della sua attività di coordinamento.

#### **Art. 37 - Incarichi di area direttiva, dirigenziali e di alta specializzazione**

1. La Giunta Comunale può disporre che i posti di Responsabili degli uffici e dei servizi siano ricoperti mediante contratto a tempo determinato, di diritto pubblico o di diritto privato, secondo le modalità specificate nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche per gli incarichi di alta specializzazione.
3. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede altresì i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica e solo in assenza di professionalità analoghe all'interno

dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva.

Tali contratti possono essere stipulati solo in misura non superiore al 5% della dotazione organica dell'ente, e non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco.

### **Art. 38 - Collaborazioni esterne**

1. Il Comune, per il conseguimento di obiettivi determinati e con convenzioni a termine, può avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.  
Con il provvedimento di incarico, il Comune determina la durata, il compenso e la collocazione dell'incarico.
2. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina i criteri e le modalità con cui conferire gli incarichi professionali di cui al presente articolo.
3. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina altresì le condizioni e le modalità di costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli assessori.

## **TITOLO V – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

### **Art. 39 - Partecipazione dei cittadini**

1. Il Comune assicura alla popolazione, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla Legge, il diritto di accesso all'informazione e la partecipazione democratica all'amministrazione comunale.
2. Il Comune, nell'esercizio delle sue funzioni e nella programmazione ed attuazione dei propri progetti, promuove e sostiene la partecipazione sia dei singoli cittadini, sia delle associazioni o gruppi organizzati.
3. Il Comune promuove, e sostiene, forme di partecipazione alla vita pubblica locale anche per i cittadini dell'Unione Europea, nonché per gli stranieri regolarmente soggiornanti.
4. Attraverso la suddetta azione, il Comune persegue i seguenti obiettivi:
  - a) attivare una stretta e continua collaborazione tra la comunità e le Istituzioni comunali;
  - b) garantire la trasparenza nell'attività del Comune;
  - c) consentire ai cittadini, singoli o associati, di poter esprimere direttamente esigenze e proposte, a cui l'amministrazione comunale dovrà rispondere motivatamente;
5. Il Comune ha l'obbligo di consultare i propri istituti di partecipazione ogni qualvolta elabora piani di programmazione o indirizzo, con tempi e modalità prescritti dal relativo regolamento.

### **Art. 40 - Pubblicità ed informazione**

1. Per i procedimenti amministrativi che incidano su situazioni giuridiche soggettive e collettive, vengono attivate procedure di pubblicità tali da consentire ai soggetti interessati di venire a conoscenza dei provvedimenti proposti.

2. A tali strumenti il Comune affianca altre modalità d'informazione e pubblicità, nelle forme previste e disposte dal vigente regolamento, al fine di garantire la più ampia informazione e conoscenza.
3. Il Comune utilizza gli strumenti tecnologicamente più avanzati per rendere accessibili e disponibili tutti gli atti comunque pubblicati.

#### **Art. 41 - Partecipazione agli atti di indirizzo**

1. Per la predisposizione degli atti di indirizzo e di rendicontazione di carattere economico-finanziario e per gli atti e strumenti di programmazione urbanistica e territoriale, il Comune promuove e favorisce la partecipazione anche attraverso la sperimentazione degli strumenti del bilancio partecipativo e dell'urbanistica partecipata, secondo forme e modalità disciplinate con apposito regolamento.
2. Per altri particolari atti di carattere generale o settoriale (quali i piani di settore, l'istituzione o riorganizzazione di nuovi servizi, ed altri), il Comune può attivare, con apposita delibera del Consiglio comunale, una procedura di istruttoria pubblica che consenta di esprimere e confrontare in modo ampio le diverse posizioni ed opinioni, al fine di favorire l'adozione di atti condivisi.

#### **Art. 42 - Rappresentanza e partecipazione di località e frazioni (Consulte territoriali)**

1. Il Comune istituisce forme di rappresentanza di località e frazioni, mediante la nomina di apposite Consulte territoriali
2. Per la formazione degli atti di indirizzo e per i provvedimenti che interessano le frazioni e località, il Comune, in accordo con la Consulta territoriale, può convocare delle assemblee generali di frazione aperte all'intervento di tutti i cittadini e dei soggetti sociali del territorio interessato, al fine di allargare il confronto sulle decisioni ed i provvedimenti da assumere.
3. Le assemblee generali di frazione devono essere convocate almeno una volta all'anno, nell'ambito della formazione del bilancio partecipativo, per consentire anche la conoscenza delle attività svolte dall'amministrazione comunale e discutere gli obiettivi futuri.

#### **Art. 43 - Rappresentanza tematica, generazionale e di genere (Consulte, Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi, Forum)**

1. Il Comune istituisce forme di rappresentanza tematica, generazionale e di genere, per garantire la più ampia partecipazione dei cittadini, anche in considerazione della loro condizione o dei loro interessi specifici, mediante la nomina di appositi organismi
2. Queste forme di rappresentanza hanno carattere propositivo e consultivo nei rapporti con l'amministrazione comunale, e a tal fine il Comune attiva il confronto con questi organismi ogni volta che vengono adottati atti, o provvedimenti, inerenti la specificità di queste rappresentanze o di carattere generale
3. In particolare, il Comune si impegna ad istituire:  
Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi, con i seguenti obiettivi:
  - a) favorire lo sviluppo del senso civico e la partecipazione dei bambini e dei ragazzi alla vita collettiva;
  - b) aiutare i ragazzi a comprendere i meccanismi che regolano la società ed assumersi responsabilità personali e di gruppo;

- c) orientare la collettività a riconoscerli come interlocutori nelle questioni che riguardano la loro vita e il futuro.

Il percorso di realizzazione del progetto è concordato tra scuola e Comune, condividendo obiettivi e metodi, ognuno per il proprio ambito specifico; il Consiglio delle ragazze e dei ragazzi può deliberare, in via consultiva, sulle seguenti materie:

- a) ambiente, assetto del territorio e mobilità urbana;
- b) sport e tempo libero;
- c) rapporti con le associazioni;
- d) pubblica istruzione, cultura e spettacolo;
- e) politiche giovanili.

Forum giovani, finalizzato al riconoscimento della specificità della condizione giovanile e considerato come organismo partecipativo e consultivo aperto alle ragazze e ai ragazzi con età compresa tra i 15 e i 29 anni, con i seguenti obiettivi:

- a) favorire lo sviluppo del senso civico e la partecipazione alla vita comunitaria;
- b) promuovere la comprensione dei meccanismi che regolano la società, l'assunzione di responsabilità personali e di gruppo, la costituzione di forme associate di partecipazione all'organizzazione e al funzionamento dei servizi ad essi rivolti;
- c) promuovere, attraverso attività d'informazione e orientamento, la formazione di scelte di vita autonome e consapevoli, in merito alle diverse opportunità di studio, lavoro e mobilità oggi disponibili;
- d) creare un luogo di comunicazione e ascolto fra il Comune e i giovani, nonché fra i giovani stessi, e un laboratorio che veda i giovani protagonisti nel creare i loro progetti e nel realizzarli, al fine di sviluppare in loro la necessità di creare momenti di collaborazione, di confronto e autoresponsabilizzazione;

Consulta dei rappresentanti dei cittadini stranieri, finalizzata a favorire l'integrazione e l'interazione tra i cittadini stranieri, appartenenti ad ogni comunità ed etnia, e formata da coloro che sono residenti ad Anzola dell'Emilia o sul cui territorio svolgono la loro principale attività, con lo scopo di:

- a) favorire l'incontro tra le diverse culture, i differenti usi e costumi, al fine di promuovere la reciproca conoscenza, comprensione ed accoglienza;
- b) permettere la valorizzazione delle loro potenzialità civiche, culturali e sociali;
- c) permettere una più precisa conoscenza dei bisogni e delle esigenze espressi dai cittadini stranieri, e l'adozione di specifiche azioni rivolte alla loro soddisfazione;
- d) promuovere l'interazione e l'integrazione dei nuovi cittadini nella struttura sociale e nella vita comunitaria di Anzola dell'Emilia;
- e) facilitare la conoscenza e la consapevolezza dei diritti e dei doveri previsti dall'ordinamento giuridico.

Consulta delle associazioni del volontariato, finalizzata al riconoscimento e alla valorizzazione della funzione sociale del volontariato come espressione di partecipazione solidale e plurale, con l'obiettivo di:

- a) costituire un momento istituzionale d'incontro e libero confronto tra l'Ente locale e la società civile, nonché con gli organismi del volontariato presenti sul territorio;
- b) promuovere l'autonomo sviluppo delle associazioni di volontariato e favorire il loro apporto alle iniziative nel campo sociale, sportivo, sanitario,

ambientale, culturale e della solidarietà, per conseguire ed affermare il valore della vita quale bene inalienabile e migliorarne la qualità;

- c) contrastare l'emarginazione ed affermare comportamenti e valori espressi nei principi fondamentali della Costituzione italiana.

#### **Art. 44 - Altre forme di rappresentanza**

1. Oltre alle forme indicate nel precedente articolo, il Consiglio Comunale può, rilevata l'esigenza di attivare la partecipazione dei cittadini su determinati argomenti o in particolari momenti di vita della comunità anzolese, decidere l'istituzione di ulteriori Consulte tematiche, disciplinandone gli ambiti d'intervento, i compiti e la durata.
2. Tutti i Consiglieri comunali, così come i componenti della Giunta, possono partecipare con diritto di parola e di proposta, ma non di voto, al lavoro delle Consulte.
3. Le Consulte hanno la facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni dei responsabili di settore, previa comunicazione alla Giunta, così come hanno facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

#### **Art. 45 - Libere associazioni**

1. Le libere associazioni hanno rilevanza ai fini della partecipazione, in relazione alla effettiva rappresentatività di interessi generali e diffusi; in particolare, fanno parte delle suddette forme associative:
  - a) le associazioni sindacali di categoria
  - b) le associazioni per il recupero delle forme di emarginazione
  - c) le associazioni religiose e assistenziali
  - d) le associazioni di protezione dei portatori di handicap
  - e) le associazioni sportive e del tempo libero
  - f) le associazioni ambientali, naturalistiche ed ecologiche
  - g) le associazioni ed organismi delle scuole pubbliche e private, della cultura e della valorizzazione del patrimonio artistico e storico
  - h) le associazioni dei giovani e degli anziani
2. Oltre ai sopracitati organismi, sono soggetti alla partecipazione popolare le organizzazioni regionali e provinciali a carattere economico, sociale e culturale, che ne facciano espressa richiesta.

#### **Art. 46 - Collaborazione tra Comune e associazioni**

1. Il Comune promuove la crescita e lo sviluppo delle libere associazioni che siano rappresentative di valori appartenenti alla comunità, concorrendo alla realizzazione di progetti ed iniziative di valore locale.
2. Il Comune consente l'utilizzo di strutture ed edifici pubblici di sua proprietà alle associazioni che ne facciano richiesta, per realizzare iniziative a carattere sociale, culturale, sportivo e sindacale, in base a quanto contenuto nell'apposito regolamento.
3. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione tra lavoratori dipendenti ed autonomi.

#### **Art. 47 - Albo delle associazioni**

1. E' istituito l'Albo delle associazioni volontarie, a cui sono iscritte le associazioni ed organizzazioni che ne facciano richiesta, costituite per il perseguimento di finalità sociali, del lavoro, sportive, culturali, religiose e di qualità della vita.
2. Il Regolamento stabilisce i requisiti necessari ad una associazione per richiedere l'iscrizione all'apposita Sezione dell'Albo.

#### **Art. 48 - Istanze, petizioni e proposte**

1. I cittadini possono presentare istanze, petizioni e proposte su qualsiasi materia di competenza dell'Ente locale, per la tutela della collettività, in forma scritta e sottoscritta, indirizzate al Sindaco del Comune secondo i criteri e le modalità stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento.
3. Le istanze e le proposte di provvedimento possono essere sottoscritte da cittadini singoli o da gruppi organizzati.
4. Le petizioni sono sottoscritte da almeno 200 cittadini, residenti nel territorio comunale e di età non inferiore a sedici anni.
5. Entro 15 giorni dal loro ricevimento il Sindaco procederà alla loro assegnazione al Responsabile del servizio competente, dandone contemporanea comunicazione ad almeno uno dei sottoscrittori e al Consiglio Comunale.
6. Entro i successivi 60 (sessanta) giorni, dovrà essere data risposta scritta a tutti i firmatari. La risposta viene inviata per conoscenza anche ai Consiglieri Comunali

#### **Art. 49 - Referendum abrogativo**

1. E' ammesso il referendum abrogativo in ordine a materie di esclusiva competenza del Consiglio Comunale.
2. Il referendum abrogativo non può tenersi in coincidenza con operazioni elettorali, siano esse politiche, amministrative o relative a referendum nazionali e regionali.
3. Ogni richiesta di referendum va inoltrata al Sindaco, il quale la sottopone al giudizio di ammissibilità di un Comitato di garanti nominato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei Consiglieri assegnati e composto in modo che ne sia garantita la preparazione giuridico-amministrativa.
4. Il referendum riguarda l'intero corpo elettorale e hanno diritto a partecipare alla consultazione tutti i cittadini residenti nel Comune ed iscritti alle liste elettorali.
5. La proposta di indizione del referendum popolare abrogativo deve contenere indicazioni precise dell'oggetto ed essere formulata in modo chiaro, semplice ed univoco. La proposta può essere formulata per iniziativa popolare, solo dopo che l'atto amministrativo sia divenuto esecutivo.
6. La proposta di iniziativa popolare deve raccogliere le firme di almeno il 10% degli iscritti alle liste elettorali del Comune, raccolte con i criteri previsti dalle leggi nazionali che disciplinano la materia.
7. Il quesito sottoposto agli elettori deve rendere esplicite, se quantificabili, le maggiori spese o le minori entrate derivanti dal provvedimento oggetto della consultazione e deve indicare le modalità di copertura di tali oneri.
8. Il referendum abrogativo decade qualora intervengano atti amministrativi che accolgono in modo sostanziale, efficace ed omogeneo, il quesito sottoposto a referendum. Sulla rispondenza dei suddetti atti al quesito referendario si pronuncia, con decisione vincolante per ambedue le parti, il Comitato dei garanti di cui al comma 3 del presente articolo.

9. Il referendum decade altresì in caso di scioglimento degli organi elettivi che lo hanno proposto; se ne può disporre il posticipo, anche in presenza dello scioglimento degli organi elettivi, qualora sia stato richiesto per iniziativa popolare.
10. La proposta sottoposta a referendum è valida se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.
11. Non potranno essere oggetto di referendum abrogativo le seguenti materie:
  - a) tributi locali, tariffe ed altre imposizioni;
  - b) Statuto e regolamenti comunali relativi all'organizzazione degli organi;
  - c) designazione e nomina di rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni;
  - d) bilancio preventivo e consuntivo ed ogni altro adempimento di natura finanziaria e contabile;
  - e) provvedimenti inerenti assunzioni di mutui ed emissioni di prestiti;
  - f) qualunque atto dovuto dall'Amministrazione in forza di disposizioni vigenti emanate da altri enti;
  - g) atti e deliberazioni produttivi di effetti in tema di diritti ed interessi legittimi di altri cittadini, la cui abrogazione è suscettibile di azioni risarcitorie in danno dell'Amministrazione comunale;
  - h) atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze;
  - i) oggetti che siano già stati sottoposti a consultazione referendaria nell'ambito dello stesso mandato amministrativo;
  - j) atti di costituzione di società per azioni e società a responsabilità limitata.
  - k) atti di pianificazione urbanistica e territoriale
  - l) varianti agli atti di pianificazione urbanistica e territoriale, piani di attuazione e loro variazioni.

#### **Art. 50 - Referendum consultivo**

1. E' ammesso il referendum consultivo in ordine a materie di esclusiva competenza del Consiglio Comunale.
2. Il referendum consultivo è un istituto con il quale tutti i cittadini sono chiamati a pronunciarsi in merito a questioni di rilevanza generale, interessanti l'intera collettività locale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa; il referendum consultivo è importante per conoscere l'orientamento prevalente della comunità.
3. Il referendum non può tenersi in coincidenza con operazioni elettorali, siano esse politiche, amministrative o relative a referendum nazionali e regionali.
4. Ogni richiesta di referendum va inoltrata al Sindaco, il quale la sottopone al giudizio di ammissibilità di un Comitato di garanti nominato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei Consiglieri assegnati e composto in modo che ne sia garantita la preparazione giuridico-amministrativa.
5. Hanno diritto a partecipare alla consultazione tutti i cittadini residenti nel Comune ed iscritti alle liste elettorali, nonché i sedicenni, gli apolidi e gli stranieri in possesso dei requisiti previsti dal regolamento.
6. La proposta di indizione del referendum popolare consultivo può essere avanzata dal Consiglio Comunale o per iniziativa popolare, e deve contenere indicazioni precise dell'oggetto ed essere formulata in modo chiaro, semplice ed univoco.
7. Se la proposta è avanzata dal Consiglio Comunale deve avere il voto favorevole di almeno 2/3 dei Consiglieri assegnati, mentre se è di iniziativa popolare deve raccogliere le firme di almeno il 9% degli iscritti alle liste

elettorali del Comune, che comprendono anche i sedicenni, gli apolidi e gli stranieri in possesso dei requisiti previsti dal regolamento raccolte con i criteri previsti dalle leggi nazionali che disciplinano la materia.

8. Il quesito sottoposto agli elettori deve rendere esplicite, se quantificabili, le maggiori spese o le minori entrate derivanti dal provvedimento oggetto della consultazione e deve indicare le modalità di copertura di tali oneri.
9. La proposta sottoposta a referendum è valida se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.
10. Qualora il referendum consultivo sia stato indetto, il Consiglio Comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto salvo che, con delibera adottata a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, non decida altrimenti per ragioni di particolare interesse dichiarando decaduto il referendum.
11. Il referendum consultivo decade altresì in caso di scioglimento degli organi elettivi che lo hanno proposto; se ne può disporre il posticipo, anche in presenza dello scioglimento degli organi elettivi, qualora sia stato richiesto per iniziativa popolare.
12. Il risultato del referendum consultivo non è vincolante rispetto all'autonomia del Consiglio comunale; la delibera di non accoglimento del risultato del referendum deve essere approvata da almeno i 2/3 dei Consiglieri assegnati, ed ampiamente pubblicizzata presso i cittadini.
13. Non potranno essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:
  - a) tributi locali, tariffe ed altre imposizioni;
  - b) Statuto e regolamenti comunali relativi all'organizzazione degli organi;
  - c) designazione e nomina di rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni;
  - d) bilancio preventivo e consuntivo ed ogni altro adempimento di natura finanziaria e contabile;
  - e) provvedimenti inerenti assunzioni di mutui ed emissioni di prestiti;
  - f) qualunque atto dovuto dall'Amministrazione in forza di disposizioni vigenti emanate da altri enti;
  - g) atti e deliberazioni produttivi di effetti in tema di diritti ed interessi legittimi di altri cittadini, con conseguente possibilità di azioni risarcitorie in danno dell'Amministrazione comunale;
  - h) atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze;
  - i) oggetti che siano già stati sottoposti a consultazione referendaria nell'ambito dello stesso mandato amministrativo;
  - j) atti approvati di costituzione di società per azioni e società a responsabilità limitata;
  - k) atti adottati di pianificazione urbanistica e territoriale;
  - l) varianti agli atti di pianificazione urbanistica e territoriale, piani di attuazione e loro variazioni.

#### **Art. 51 - Regolamentazione del referendum**

1. La disciplina puntuale delle modalità di presentazione dell'istanza e la formulazione del quesito, il funzionamento del Comitato dei garanti, le modalità ed i tempi di raccolta delle firme, di verifica e di organizzazione ed esercizio delle modalità di voto, saranno disciplinate da apposito regolamento.

#### **Art. 52 - Partecipazione al procedimento amministrativo**

1. Nell'ambito del procedimento amministrativo concernente l'adozione di provvedimenti che incidano su singole situazioni giuridiche soggettive, il

responsabile del procedimento deve darne comunicazione al soggetto interessato.

2. Il regolamento prevede le modalità di attribuzione del procedimento amministrativo ai singoli responsabili degli uffici e dei servizi, i tempi concessi agli stessi per esaurire i loro compiti relativi al procedimento, nonché la forma della comunicazione sopracitata che, in casi particolari, può avvenire anche a mezzo di pubblicazione.
3. I soggetti interessati, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, possono presentare memorie scritte, documenti o quant'altro ritengano opportuno produrre, nonché richiedere un'audizione diretta.
4. Il responsabile del procedimento deve formulare la propria risposta o consentire l'audizione entro 20 giorni.

### **Art. 53 - Pubblicità degli atti**

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge.
2. Il regolamento suddetto assicurerà ai cittadini, singoli od associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi, disciplinerà le modalità d'esercizio di tale diritto e del rilascio delle copie degli atti; lo stesso regolamento, individuerà il responsabile dei singoli procedimenti a cui accedere per le necessarie informazioni.

### **Art. 54 - Difensore civico**

1. Il Comune può procedere alla nomina di un Difensore civico, o mediante convenzione con altri Enti Locali che abbiano già attivato il servizio, oppure individuandolo con un apposito atto di competenza del Consiglio Comunale, con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri.
2. Le candidature per l'elezione a tale carica devono essere presentate con le modalità e i tempi previsti in un apposito avviso pubblico, al quale deve essere data idonea pubblicità.
3. Gli interessati devono essere in possesso di idonea competenza giuridico - amministrativa, comprovata attraverso diploma di laurea in materie giuridiche, ed offrire garanzie di indipendenza ed obiettività.
4. Le cause di ineleggibilità e incompatibilità sono quelle già previste dalla normativa vigente in materia di cariche elettive comunali; costituisce, inoltre, causa di incompatibilità rivestire già la carica di Consigliere Comunale.
5. La durata in carica del Difensore Civico è biennale, e alla scadenza l'incarico può essere eventualmente rinnovato con apposito provvedimento.
6. L'indennità di carica è stabilita nella stessa misura di quella prevista per gli assessori.

### **Art. 55 - Poteri e funzioni del Difensore civico**

1. Il Difensore civico esercita l'attività di controllo di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio Comunale, e della Giunta Comunale nei casi previsti dalla legge; inoltre, accerta che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso, e

che i provvedimenti siano correttamente emanati e attuati, contribuendo al buon andamento, alla correttezza e all'imparzialità dell'Amministrazione.

A tal fine, egli si attiva o su istanza di parte, o di propria iniziativa, ed esercita la propria attività di controllo sull'Amministrazione Comunale o su altre Amministrazioni pubbliche, o su gestori di pubblici servizi.

2. Il Difensore civico può convocare il Responsabile del Servizio o del procedimento per conoscere lo stato delle pratiche, ed ha accesso alla documentazione.

Una volta che ha compiuto i propri accertamenti, ne comunica l'esito a chi ha promosso l'intervento, e segnala le eventuali azioni che possono essere esercitate in via amministrativa o giurisdizionale.

3. Al termine di ogni anno, il difensore civico presenta al Consiglio Comunale una relazione illustrativa sull'attività svolta, sulla base della quale il Consiglio stesso può deliberare un apposito atto di indirizzo.

## **TITOLO VI – FORME ASSOCIATIVE DI COOPERAZIONE TRA ENTI**

### **Art. 56 - Convenzioni**

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta comunale, può deliberare apposite convenzioni con altri Comuni o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato determinati servizi o funzioni, nell'ambito di una gestione associata sovracomunale per ambiti territoriali omogenei.
2. Tali convenzioni debbono stabilire i fini, la durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli Enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

### **Art. 57 - Consorzi**

1. Il Comune può deliberare la costituzione di Consorzi con altri Comuni, per la gestione associata di uno o più servizi.
3. Per il raggiungimento del suddetto obiettivo, il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta, una apposita convenzione, contestualmente allo statuto del Consorzio.
4. Il Sindaco, o suo delegato, fa parte dell'assemblea del Consorzio, con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione o dallo statuto del Consorzio.

## **TITOLO VII - SERVIZI CAPO I – FORME DI GESTIONE**

### **Art. 58 - Servizi**

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici nelle seguenti forme:
  - in economia;
  - in concessione a terzi;
  - a mezzo di azienda speciale;
  - a mezzo di istituzione;

- a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, o con prevalente capitale privato, oppure a mezzo di società a responsabilità limitata;
- a mezzo di consorzi.

### **Art. 59 - Principi in materia di erogazione dei servizi**

1. L'erogazione dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio di eguaglianza dei diritti degli utenti. Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi pubblici e l'accesso ai servizi pubblici devono essere uguali per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche.
2. L'eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione e non, quale uniformità delle prestazioni sotto il profilo delle condizioni personali e sociali. In particolare il Comune adotterà le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle esigenze degli utenti portatori di handicap.
3. I soggetti erogatori hanno l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità.
5. L'erogazione dei servizi pubblici, nell'ambito delle modalità stabilite dalla normativa regolatrice di settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni.
6. La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico deve essere sempre garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti dei soggetti erogatori.
7. Il servizio pubblico deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza e l'efficacia.

## **CAPO II - L'AZIENDA SPECIALE**

### **Art. 60 - L'Azienda speciale**

1. L'Azienda speciale è ente strumentale del Comune, dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale.
2. L'Azienda speciale informa la propria attività a criteri di efficacia, di efficienza e di economicità; essa inoltre ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ricomprendendo fra questi ultimi i trasferimenti che il Comune determinerà a priori.
3. Resta riservata al Consiglio comunale, nell'ambito della legislazione vigente in materia, la competenza relativa alle tariffe concernenti il servizio svolto dall'Azienda.

### **Art. 61 - Statuto dell'Azienda speciale**

1. Il Consiglio comunale approva, su proposta della Giunta comunale, lo Statuto dell'Azienda speciale.
2. Lo Statuto prevede, quali organi dell'Azienda stessa, il Consiglio di amministrazione, composto da n. 5 membri, il Presidente e il Direttore.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale provvede alla nomina ed alla revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione, che a propria volta, nomina il Presidente ed il Direttore secondo i requisiti, i criteri ed i principi dello Statuto e dei Regolamenti interni dell'Azienda.

5. I requisiti delle persone da nominare devono comunque informarsi al principio della professionalità; a tal fine la nomina non potrà prescindere dall'acquisizione di documentati curriculum professionali.
6. La revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere disposta con provvedimento motivato.

#### **Art. 62 - Contenuto dello Statuto**

1. L'ordinamento ed il funzionamento dell'Azienda speciale sono disciplinati dallo Statuto di cui all'articolo precedente e dai regolamenti interni dell'Azienda stessa.
2. Lo Statuto dell'Azienda prevede, oltre a quanto previsto dall'articolo precedente:
  - il capitale di dotazione dell'Azienda;
  - le finalità e gli indirizzi dell'Azienda;
  - gli atti la cui approvazione resta comunque riservata al Consiglio comunale;
  - le forme di vigilanza del Comune nei confronti dell'Azienda;
  - le modalità di verifica dei risultati di gestione dell'Azienda;
  - le modalità di copertura degli eventuali costi sociali dell'Azienda;
  - la composizione ed i compiti dell'organo di revisione di cui l'Azienda dovrà dotarsi;
  - le modalità di verifica della gestione da parte del Comune medesimo.

### **CAPO III - L'ISTITUZIONE**

#### **Art. 63 - L'Istituzione**

1. L'Istituzione è organismo strumentale del Comune, senza personalità giuridica, per l'esercizio di servizi sociali.
2. L'Istituzione informa la propria attività a criteri di efficacia, di efficienza e di economicità; essa inoltre ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ricomprendendo fra questi ultimi i trasferimenti che il Comune determinerà a priori.
3. Resta riservata al Consiglio comunale, nell'ambito della legislazione vigente in materia, la competenza relativa alle tariffe concernenti il servizio svolto dall'Istituzione.

#### **Art. 64 - Statuto dell'Istituzione**

1. L'ordinamento ed il funzionamento dell'Istituzione sono disciplinati dal presente Statuto e da un apposito Regolamento da approvarsi a maggioranza assoluta, da parte del Consiglio comunale.

#### **Art. 65 - Organi dell'Istituzione**

1. Gli Organi dell'istituzione sono:
  - a) il Consiglio di Amministrazione, composto da 3 membri;
  - b) il Presidente;
  - c) il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
2. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale provvede alla nomina ed alla revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Direttore.

3. La revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Direttore deve essere disposta con provvedimento motivato.

#### **Art. 66 - Controllo dell'Istituzione**

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta comunale, determina annualmente le finalità ed i programmi della Istituzione, ne approva il bilancio ed il conto consuntivo.
2. La Giunta comunale vigila sull'Istituzione e ne verifica i risultati di gestione; predispone quindi una relazione annuale da comunicare al Consiglio comunale.
3. Il Comune trasferisce all'Istituzione i fondi ritenuti necessari al suo funzionamento e per assicurarne il pareggio di bilancio alla luce delle verifiche di cui al comma precedente.

### **CAPO IV – SOCIETA' PER AZIONI O A RESPONSABILITA' LIMITATA**

#### **Art. 67 - Partecipazione o costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata**

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'ente a Società per Azioni o a Responsabilità Limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza, la partecipazione del Comune e di altri eventuali soggetti pubblici dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. L'atto costitutivo, lo Statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale, e deve essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione; i consiglieri comunali non possono essere nominati nel Consiglio di Amministrazione delle società.
4. Il comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale, e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

### **TITOLO VIII – FINANZA E CONTABILITA'**

#### **Art. 68 - Ordinamento**

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2. Il Comune programma la propria attività finanziaria con il bilancio di previsione, di contenuto finanziario, nel rispetto delle regole fondamentali della pubblica contabilità: annualità, universalità, unità, integrità, specificazioni, pareggio finanziario ed equilibrio economico; nonché esso deve consentire la valutazione per programmi, servizi ed interventi.
3. Esso è accompagnato dalla relazione previsionale e programmatica.
4. I risultati della gestione economico-finanziaria dell'esercizio sono dettagliatamente evidenziati nel conto consuntivo.

#### **Art. 69 - Bilancio, gestione e organizzazione finanziaria**

1. Il bilancio comunale è redatto in termini di competenza ed è approvato nei tempi di legge dal Consiglio comunale, con la votazione favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
2. Le variazioni di bilancio devono comunque mantenere l'equilibrio dello stesso.
3. Gli atti che comportano una spesa a carico del bilancio devono comunque riportare l'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile dei servizi finanziari.
5. Gli organi elettivi, nell'ambito delle proprie competenze, determinano gli obiettivi da raggiungere nonché le risorse necessarie.
6. La gestione delle iniziative per il raggiungimento dei sopracitati obiettivi è affidata ai responsabili degli uffici e dei servizi.

#### **Art. 70 - Controllo di gestione**

1. Nell'ambito del regolamento di contabilità, o in altro apposito regolamento, sono previsti l'utilizzo e il funzionamento del Nucleo di Valutazione, al quale vengono assegnate le funzioni di cui alla normativa vigente in materia, finalizzate alla valutazione delle prestazioni dei dipendenti, e alla verifica dell'utilizzo delle risorse e dei risultati in relazione agli obiettivi assegnati, tramite specifici indicatori.

#### **Art. 71 - Revisione economico-finanziaria**

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori composto di tre membri, scelti in conformità alla normativa vigente; non possono essere eletti, e se eletti decadono, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'Art. 2399, 1<sup>a</sup> comma, del Codice Civile.
2. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta; sono revocabili per inadempienza. L'inadempienza per assenza alle riunioni del collegio sarà individuata dal regolamento di funzionamento del collegio stesso. La cancellazione o la sospensione dal ruolo o albo professionale è causa di decadenza dall'ufficio di revisore. La revoca è disposta dal Consiglio comunale.
3. Delle riunioni del collegio dei revisori deve redigersi verbale sottoscritto da tutti i componenti. Le deliberazioni sono valide se vi è la presenza di tutti i componenti e la maggioranza assoluta dei presenti.
4. Il collegio dei revisori collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la regolarità e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. Nella stessa relazione il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. Il collegio deve esprimere, a richiesta, pareri preventivi sugli aspetti economico-finanziari relativi alle materie individuate dal regolamento di contabilità.
5. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente. La richiesta deve essere fatta al Responsabile dei Servizi Finanziari per iscritto, e l'atto deve essere messo a disposizione con sollecitudine.
6. I revisori, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, devono redigere apposito verbale da trasmettere in copia al Sindaco per essere iscritto alla prima riunione del Consiglio comunale, da tenersi comunque non oltre trenta giorni dalla consegna del verbale.

## **Art. 72 - Inventario dei beni comunali**

1. Dei beni comunali deve essere tenuto un inventario contenente l'indicazione e la valutazione dei singoli cespiti.
2. Nella valutazione degli elementi dell'inventario devono essere osservate, in quanto compatibili, le norme del codice civile.
3. Al termine di ogni esercizio deve essere redatta la situazione patrimoniale da allegare al conto consuntivo; la situazione patrimoniale deve mettere in evidenza le variazioni intervenute nell'esercizio negli elementi dell'attivo e del passivo, distinte per variazioni derivanti dalla contabilità finanziaria e per variazioni derivanti da rivalutazioni, svalutazioni, acquisti e cessioni gratuite, donazioni ed altre cause.
5. La revisione, anche parziale, delle valutazioni deve essere effettuata periodicamente. I criteri di revisione devono essere concordati con il collegio dei revisori.
6. Il regolamento di contabilità potrà prevedere le modalità di tenuta delle scritture per la rilevazione delle operazioni patrimoniali.
7. Il Responsabile dei Servizi Finanziari è responsabile della conservazione dell'inventario. Gli altri Responsabili dei Servizi, ciascuno per la parte di propria competenza, rispondono della tenuta di titoli, altri documenti e quant'altro necessario per l'aggiornamento degli inventari.

## **Art. 73 - Regolamento**

1. Il Regolamento di contabilità, nel rispetto dei principi generali stabiliti dal presente Statuto e dalle leggi vigenti, disciplina compiutamente la materia anche per quanto concerne la revisione economico-finanziaria.

## **NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 74 - Norme transitorie**

1. Ogni modificazione delle norme dello Statuto è deliberata dal Consiglio comunale, con la procedura di cui alla normativa vigente.

### **Art. 75 - Entrata in vigore dello Statuto**

1. Il presente Statuto, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi.
2. Il Sindaco trasmette lo Statuto, munito della certificazione dell'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio, al Ministero dell'Interno, per inserirlo nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore il 30° giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
4. Il Segretario comunale appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.